

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

LE IMPRESE DI FACCHINAGGIO (L. 57/2001 - D.M. 221/2003 - L. 40/2007)

Le imprese che intendono svolgere le attività di impresa di facchinaggio previste dal D.M. 221/2003, per iscriversi all'Albo delle Imprese artigiane o al Registro delle Imprese o per aggiungere tali attività a quelle già esercitate, devono presentare una denuncia di inizio attività **modulo DIA facchinaggio** (modello in distribuzione presso la Camera di Commercio - Ufficio Attività speciali - Palazzo Affari e disponibile sul sito internet www.bo.camcom.it) con cui si denunciano il possesso dei requisiti previsti dal D.M. 221/2003 e dall'art. 10 della L. 40/2007 da presentarsi unitamente alla domanda di iscrizione o denuncia di modifica.

Il D.L. 7 del 30/01/2007 è stato convertito con la L. 40 del 2/04/2007 che all'art. 10 definisce "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche".

L'attività di facchinaggio è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di Commercio competente e non può essere subordinata ai requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Dal 3/04/2007, data di entrata in vigore della normativa, la imprese aventi i requisiti artigiani, anche se già iscritte al Registro Imprese, sono tenute all'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento viene applicato alle imprese che svolgono le seguenti attività di facchinaggio: attività di outsourcing (esercitata per conto terzi)

- a) - portabagagli
 - pesatori mercati agro-alimentari,
 - **facchinaggio**: degli scali ferroviari, doganali, facchini generici, facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative
- b) - gestione ciclo logistico (magazzini: ordini in arrivo e partenza) – **movimentazione merci**
 - pulizia magazzini e piazzali (solo di questi, se invece l'attività di pulizia è generica ed in aggiunta fanno anche la pulizia di magazzini e piazzali, si fa riferimento alla L. 82/94)

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con lettera del 08/03/2004 prot. 25899/70 ha specificato che le attività di: **spedizione, trasloco, logistica, trasporto espresso** non rientrano nella sfera applicativa del DM 221.

Le attività di: **imballaggio, presa e consegna, recapiti in loco, e le altre attività spurie** non rientrano nel DM 221.

Lo **sgombero neve** non rientra nel DM 221.

Esclusioni:

Questo regolamento NON SI APPLICA ai pesatori pubblici (di cui all'art. 32 RD 20/09/34 e DM 11/7/83).

Il facchino non imprenditore ai sensi del DPR 342/94 non rientra nel campo di applicazione del DM 221.

SOGGETTI TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE O NELL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE

Sono assoggettati alla disciplina tutte le tipologie di imprese.

I consorzi di cui all'art. 2612 cc (con attività esterna) devono dichiarare che tutte le imprese consorziate che esercitano l'attività di facchinaggio sono in possesso dei requisiti richiesti dal DM 221 ed indicano una o più imprese consorziate (affidatarie dei servizi) dotate dei requisiti previsti dal DM 221.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE NEL R.I. O A.I.A.

- Le imprese che intendono esercitare una delle attività di facchinaggio, presentano denuncia inizio attività (D.I.A.) al Registro Imprese o alla CPA unitamente alla domanda di iscrizione. Si conferma che la data di avvio dell'attività (inizio attività) e data denuncia devono coincidere
- Gli importi dei diritti di segreteria sono equiparati a quelli stabiliti per le imprese di pulizia

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

In generale i requisiti devono essere posseduti dall'impresa dove ha sede legale e non dalle UL o sedi secondarie.

- comprovata affidabilità attestata da istituto bancario (non è possibile accedere a interpretazioni semplificatrici come per le imprese di pulizia)
- Le imprese di nuova costituzione: alla fine dell'esercizio (31/12) successivo al 1° anno di attività. Dal 31/12 decorrono 30 gg di tempo per trasmettere l'attestazione in parola. L'attestazione non deve avere data anteriore a 3 mesi rispetto al momento di presentazione.

La Camera di Commercio è tenuta a gestire uno scadenziario: nel caso di mancata trasmissione dell'attestazione entro il termine: la Camera di Commercio deve sollecitare l'adempimento, pena avvio procedure di cancellazione (entro i 30 gg successivi alla notifica del sollecito).

- inesistenza protesti a carico del titolare (per imprese individuali), dei soci (per s.n.c.), dei soci accomandatari (per s.a.s.), degli amministratori (per società capitali e cooperative)
- iscrizione INPS e INAIL di tutti gli addetti (compreso il titolare e i familiari e soci d'opera)

REQUISITI DI ONORABILITÀ

I requisiti di onorabilità sono:

- a) Assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- b) Assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) Mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- d) Mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1965, n.1423, 31 maggio 1965, n.575 e 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
- e) Assenza di contravvenzioni per violazioni in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n.142;
Se trattasi del DPR 1124/65 – T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie prof.li – gli artt. 53 e 54 sono stati depenalizzati, pertanto le violazioni sono state trasformate in illeciti amministrativi.
- f) Assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n.1369.

Devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, per il mantenimento o l'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane mediante compilazione dell'apposito intercalare:

- a) Il titolare per imprese individuali, l'istitutore o il direttore preposti all'esercizio dell'impresa;
- b) Tutti i soci per le Snc, i soci accomandatari per le Sas, gli amministratori per ogni tipo di società, ivi comprese le cooperative.

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Tutte le imprese esercenti attività di facchinaggio/movimentazione merci devono essere inserite nelle fasce di classificazione (in base al volume d'affari al netto IVA realizzato negli ultimi 3 anni: 2001, 2002, 2003). L'inserimento nelle fasce di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento (corredato dall'indicazione dei compensi ricevuti), presentato dall'impresa, redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa.

Si propone, per agevolare le imprese e per semplificare il controllo da parte della CCIAA, di poter predisporre l'elenco dei servizi effettuati nel triennio, indicando il totale dei servizi annui e il totale dei compensi (al netto di IVA) riferito ai singoli anni.

Le fasce di classificazione sono:

- a) Inferiore a 2,5 milioni di euro;
- b) Da 2,5 a 10 milioni di euro;
- c) Superiore a 10 milioni di euro.

A tal fine le imprese esercenti l'attività di facchinaggio devono compilare il "Modello per la richiesta di iscrizione/variazione nella fascia di classificazione per volume di affari di cui all'art.8 del D.M. 221/03".

- Impresa di nuova costituzione o attive da meno di 2 anni:
 - vengono inserite nella fascia a) – (devono comunque presentare il modello di cui all.B)
 - sono esentate dalla presentazione elenco servizi
- Comunicazione variazione
 - positiva (da fascia inferiore a fascia superiore) : facoltativa
 - negativa (da fascia superiore a fascia inferiore): obbligatoriaLa comunicazione deve avvenire entro 30 gg dal deposito del bilancio o dalla presentazione della denuncia annuale dei redditi.

L'impresa non può stipulare singoli contratti di importo annuale superiore alla fascia di appartenenza; invero potrà stipulare i singoli contratti (ovviamente con committenti diversi) i cui importi sommati superino il limite superiore della fascia di appartenenza.

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE

Le imprese iscritte nel RI o nell'AIA sono sospese, limitatamente all'esercizio delle attività con motivato provvedimento del responsabile del procedimento o della CPA se si accerta:

- a) una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 626/94 e succ. mod.;
- b) una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla legge 1369/60 (ABROGATA);

- c) infrazione in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) mancato adempimento degli obblighi relativi ai contratti previsti dall'art. 11 (contratti per la prestazione dei servizi di importo sup. a € 50.000 all'anno, sono depositati entro 30 gg presso la Direz. Prov. del Lavoro, Servizio ispezioni del lavoro).

Il provvedimento motivato di sospensione è adottato previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inf. a 30 gg. per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.

La sospensione può essere accordata anche su istanza dell'impresa se sia stata attivata la procedura di cancellazione per la perdita di uno dei requisiti di cui agli artt. 5 e 7 (capacità economico-finanziaria, onorabilità). A questo fine l'impresa presenta, entro 10 gg. dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza, impegnandosi, entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito.

Avverso il provvedimento è facoltà dell'impresa esperire ricorso alla Giunta camerale, ovvero alla CRA, entro 60 gg dalla data della notifica.

La giunta della CCIAA o la CPA nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b) (ABROGATO) ha facoltà di autorizzare, nei confronti delle imprese sospese, la prosecuzione di tutti i contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provv. Di sospensione, non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; nel caso di cui al comma 1, lettera c) la predetta autorizzazione è data anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, se il comportamento dell'impresa non risulta determinato da dolo o colpa grave.

La sospensione ha la durata di 90 gg. rinnovabili, su istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato.

CONTRATTI

I contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a € 50.000 all'anno, sono depositati entro 30 gg dalla loro stipulazione presso la Direzione provinciale del lavoro. (Le CCIAA potranno richiederne eventuale copia).

VIGILANZA

- Le CCIAA esercitano la vigilanza sulle attività di facchinaggio/movimentazione merci. Il responsabile del procedimento fornisce notizia dei provvedimenti (di sospensione, cancellazione, reinscrizione) divenuti definitivi agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro (Direzione Provinciale del Lavoro) e, per le soc. coop., agli organi preposti alla vigilanza sulle stesse.
- Gli organi preposti alla vigilanza in materia di cooperazione e di lavoro, qualora adottino provvedimenti verso le imprese di facchinaggio, ne danno notizia alle CCIAA.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per mancata comunicazione, nei termini previsti, fasce di classificazione: s.a. da € 200 a € 1.000
Per esercizio attività senza iscrizione nel RI o AIA : s.a. da € 200 a € 1.000
Per affidamento svolgimento attività a impresa che non sia iscritta RI o AIA: s.a. da € 200 a € 1.000
Per stipulazione contratti per svolgimento attività fac. con imprese non iscr. : s.a. da € 500 a € 2.500
Se contratti stipulati da imprese o Enti pubblici : s.a. da € 5.000 a € 25.000
Se impresa stipula contratto di importo annuale sup. a quello corrispondente
alla fascia in cui è inserita: s.a. da € 200 a € 1.000

Le CCIAA provvedono ad applicazione le sanzioni nelle seguenti modalità:

- accertamento, contestazione e notificazione per AIA: CPA
- accertamento, contestazione e notificazione per RI: responsabile procedimento
- proventi sanzioni: spettano all'erario.